Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | **Roma - Lunedì, 20 ottobre 1930 - Anno VIII** | **Numero 245**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni **prima** della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa Molisana del Libro». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare «Minerva», via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO di pubblicazione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 7° del volume 3°, edizione economica, nonchè del fascicolo 1° del volume 4°, dell'edizione normale.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia, palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1707.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1930, n. **1379.**

Riordinamento della Scuola secondaria di avviamento al lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla emanazione di norme integrative per il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, le finanze, l'agricoltura e foreste e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione secondaria di avviamento al lavoro.

Art. 1.

La scuola secondaria di avviamento al lavoro è istituita per impartire l'istruzione post-elementare obbligatoria fino ai 14 anni di età, ai sensi dell'art. 171 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e per fornire un primo insegnamento di carattere secondario per la preparazione ai vari mestieri, all'esercizio pratico dell'agricoltura ed alle funzioni impiegatizie di ordine esecutivo nell'industria e nel commercio.

Art. 2.

La scuola secondaria di avviamento al lavoro, in rispondenza dei vari rami di attività economica, può essere a tipo:

a) agrario;
b) industriale e artigiano;
c) commerciale.

Due o più tipi di scuola secondaria di avviamento al lavoro possono essere ordinati in unico istituto.

L'insegnamento pratico nelle varie scuole di qualunque tipo può assumere speciale carattere secondo le esigenze dell'economia locale; nelle scuole miste a tipo agrario o industriale l'insegnamento pratico, qualora il numero delle allieve sia superiore a dieci, potrà essere opportunamente differenziato in rapporto al sesso, nei modi che verranno stabiliti col decreto Ministeriale di approvazione dei programmi.

Le scuole dei diversi tipi possono avere indirizzi specializzati.

La istituzione di altri tipi o di specializzazioni aggiunte a quella propria della scuola, è consentita solo quando sia prevedibile la frequenza di un numero sufficiente di alunni, e, per la specializzazione, quando l'aggiunta sia giustificata dalle particolari esigenze dell'economia locale.

Il giudizio sulla convenienza della istituzione di tipi o specializzazioni aggiunte è riservato esclusivamente al Ministro per l'educazione nazionale, che accerterà l'esistenza di mezzi continuativi, compresa la spesa per il personale, atti ad assicurare il funzionamento del tipo o della specializzazione aggiunta, escluso qualsiasi nuovo onere per lo Stato.

Art. 3.

La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento al lavoro è di tre anni.

Quando non sia possibile istituire una scuola completa, possono essere istituiti corsi di avviamento al lavoro di durata annuale o biennale, per dar modo ai licenziati delle scuole elementari di integrare la loro istruzione.

Tali corsi, quando siano Regi o pareggiati, a norma del successivo art. 5, corrispondono rispettivamente al primo o al secondo anno della scuola secondaria di avviamento.

Per particolari esigenze locali, tali corsi possono avere programmi ridotti, nel qual caso gli alunni che abbiano compiuto con esito favorevole il corso annuale o biennale, sono ammessi, rispettivamente, al secondo o terzo anno della scuola secondaria di avviamento, con esame integrativo.

L'insegnamento pratico comincia in ogni scuola e corso dal primo anno.

Art. 4.

In relazione al proprio tipo, ogni scuola secondaria di avviamento a tipo agrario o industriale deve, di regola, avere il campo o laboratorio di esercitazione pratica.

Quando il campo per le esercitazioni, nelle scuole e nei corsi a tipo agrario, non venga fornito da enti, da istituzioni o associazioni agrarie o da privati, il Ministero dell'educazione nazionale potrà autorizzare la scuola o il corso ad assumerlo in affitto. La spesa annua globale per tale titolo non dovrà superare la somma 'i lire tre milioni.

Le scuole ed i corsi a tipo industriale, quando non abbiano in dotazione un proprio laboratorio, fornito da enti, istituzioni, associazioni industriali o da privati, provvederanno alle esercitazioni, concedendo in uso gratuito o in affitto, a pigione più bassa di quella localmente corrente, qualcuno dei propri locali a probi e stimati maestri d'arte o esercenti, perchè vi tengano la loro azienda, bottega od officina ed a condizione che si obblighino a farvi esercitare gli alunni.

Dove neppur ciò sia possibile, o dove appaia conveniente, per determinate specializzazioni, i direttori potranno consentire agli alunni di compiere le esercitazioni presso aziende agrarie, officine o botteghe esterne di maestri d'arte o di esercenti autorizzati.

Rimane in ogni caso escluso che lo Stato debba assumere obbligo di concorrere per acquisto di terreni o per impianto di laboratori.

Gli eventuali utili della gestione dei campi e dei laboratori propri delle scuole vanno a vantaggio di esse.

Col regolamento di esecuzione verranno date le norme per la gestione dei campi e dei laboratori.

Art. 5.

Sono Regie le scuole secondarie di avviamento al lavoro che vengono istituite nelle forme stabilite dall'art. 9 del presente decreto, il cui personale è amministrato dallo Stato; tutte le altre scuole sono libere.

Le scuole libere possono essere pareggiate alle Regie quando ricorrano le condizioni fissate dalle disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione media.

Le scuole libere e quelle pareggiate sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

A richiesta degli enti e dei privati sovventori, e mediante apposita convenzione finanziaria, le scuole libere e quelle pareggiate possono essere regificate.

Le condizioni e le norme per la regificazione e l'assunzione del personale delle scuole regificate saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Quando abbiano rendite proprie o siano provviste di laboratori, officine o aziende agrarie, le scuole Regie possono ottenere l'autonomia amministrativa per ciò che riguarda la gestione delle proprie rendite e dei propri laboratori, officine o aziende. La gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche pei corsi annuali e biennali di avviamento.

Art. 6.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditori agli studi per gli istituti d'istruzione media, sono estese anche alle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Il numero dei membri delle Giunte regionali per l'istruzione media è aumentato di tre: tali tre membri sono scelti dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito quello per le corporazioni, tra persone che abbiano speciale competenza in materia di istruzione tecnica.

Art. 7.

Nessuna classe può di regola avere più di 35 alunni.

In relazione alla popolazione scolastica ed ai mezzi disponibili, può essere consentita la istituzione di classi aggiunte.

Ciascuna scuola non può però avere complessivamente più di 24 classi, salvo circostanze eccezionali.

Art. 8.

Nelle scuole e nei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie, impartito per gruppi e con le distribuzioni, per le scuole, di cui alle annesse tebelle *C, D, E*:

a) lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista;
b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene e di merceologia;
c) disegno e calligrafia;
d) lingua straniera;
e) canto corale;
f) religione.

E' fatta eccezione per i corsi annuali e biennali di cui al quarto comma del precedente art. 3, nei quali non è obbligatorio l'insegnamento della lingua straniera.

Sono inoltre materie obbligatorie:

per le scuole a tipo agrario:

g) elementi di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, e disegno professionale;

per le scuole a tipo industriale e artigiano:

h) elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale;
i) contabilità ed economia domestica, limitatamente alle scuole femminili;

per le scuole a tipo commerciale:

l) computisteria, ragioneria e pratica commerciale;
m) stenografia e dattilografia.

Con decreto Ministeriale saranno determinati gli insegnamenti obbligatori per gli indirizzi specializzati di cui al precedente art. 2.

In ogni scuola o corso sono obbligatorie le esercitazioni pratiche che, per ciascun tipo e indirizzo, saranno determinate nei programmi.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *g*), *h*) ed *l*) sono di regola impartiti da insegnanti di ruolo; gli altri per incarico.

Alle esercitazioni pratiche sono adibiti istruttori pratici: di regola uno per scuola, salvo che per le esercitazioni di plastica, le quali sono, di regola, affidate all'insegnante di disegno.

Gli istruttori pratici possono essere di ruolo o incaricati.

Nei corsi annuali di avviamento al lavoro, di cui al precedente art. 3, tutti gli insegnamenti, esclusi quelli di cultura tecnica e di religione che sono affidati per incarico, costituiscono un'unica cattedra di ruolo.

Gli orari e i programmi delle scuole e dei corsi di avviamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore.

I programmi e gli orari stabiliti come sopra possono essere modificati dal Ministro, con suo decreto, per l'adattamento alle singole scuole, quando ciò sia richiesto dalle esigenze dell'economia locale e non ne derivi un maggior aggravio per l'Erario.

Art. 9.

Le Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro sono istituite con decreto Reale, su proposta del Ministro per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello degli altri Dicasteri eventualmente interessati.

Il decreto Reale indica per ciascuna scuola il tipo o i tipi e le eventuali specializzazioni, gli oneri, obblighi e contributi degli enti e dei privati, il numero dei corsi completi e la tabella organica del personale, secondo le norme fissate dal presente decreto.

Il numero dei corsi completi di ciascuna scuola e la tabella organica complessiva del personale direttivo e insegnante delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, sono soggetti a revisione biennale da attuarsi con decreto dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

In relazione all'istituzione e alla soppressione di classi, la ripartizione delle cattedre fra varie scuole, entro i limiti dell'organico complessivo, può essere modificata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

I Regi corsi annuali e biennali di avviamento, di cui al precedente art. 3, sono istituiti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Con lo stesso decreto, sono pure determinati il tipo dei singoli corsi, la pianta organica del personale, gli obblighi e i contributi degli enti locali.

Le Regie scuole e i Regi corsi, che non corrispondano più al proprio scopo, vengono soppressi: in tal caso i locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione della scuola o del corso soppressi, vengono destinati all'incremento e alla istituzione di altre scuole e corsi di istruzione tecnica.

CAPO II.

Del governo delle scuole.

Art. 10.

A capo della scuola è un direttore, scelto preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, secondo norme da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

Il direttore ha facoltà di farsi coadiuvare da un vice-direttore, da lui scelto fra gli insegnanti. La funzione di vice-direttore è gratuita.

Il direttore è di regola il titolare del gruppo di materie di cultura tecnica, e soprintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola, dell'azienda o del laboratorio annesso e altresì alla relativa gestione, quando non esista un Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 5.

Nelle scuole ove esistono più tipi o specializzazioni, il direttore è uno dei titolari dei gruppi di materie di cultura tecnica.

Il direttore è tenuto all'insegnamento nelle scuole che non superino i 250 alunni. L'obbligo cessa quando tale numero sia stato superato da almeno due anni. Esso può anche essere ridotto fino ad un minimo di 12 ore settimanali, con disposizione ministeriale, su proposta motivata del Regio provveditore agli studi.

L'obbligo è ripristinato quando per un biennio la condizione dell'esenzione venga a mancare.

Nel caso di esonero del direttore dall'insegnamento, la cattedra dal medesimo lasciata vacante è conferita per incarico.

Il trattamento economico e la carriera dei direttori sono stabiliti nell'annessa tabella *A*.

Il direttore è nominato in prova per un triennio e consegue la stabilità se, in seguito ad ispezione, l'esperimento risulti favorevole. Il direttore proveniente da ruoli d'insegnanti di scuole governative, che non consegua la stabilità, è restituito, non appena esista disponibilità di posti, al ruolo d'origine, riprendendo il grado che rivestiva e lo stipendio che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

In mancanza di titolare, la direzione è affidata per incarico a un professore di ruolo e a preferenza a quello di materie tecniche.

L'incarico è ritribuito con L. 250 mensili.

La direzione di ciascun corso annuale e biennale è affidata per incarico, di regola, all'insegnante di ruolo, senza speciale compenso, salvo che il corso disponga di fondi forniti da enti locali, istituzioni o associazioni o privati, nel qual caso l'incaricato potrà essere rimunerato, a fine d'anno, su proposta del Regio provveditore agli studi, con una somma non superiore alle L. 1000.

Art. 11.

Dei Consigli d'amministrazione, previsti dall'art. 5 del presente decreto, fanno parte rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, dei singoli enti e di privati che diano alla scuola un contributo annuo non inferiore alle L. 6000.

Il direttore della scuola è, di diritto, membro del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Allorchè essi siano in numero superiore a cinque, il Ministro per l'educazione nazionale può nominare fra i medesimi una Giunta esecutiva di tre membri, dei quali uno deve essere il direttore della scuola.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di affidare in ogni tempo i poteri del Consiglio a un commissario, eventualmente assistito da una Commissione.

Le funzioni di componente del Consiglio o della Giunta, come quelle di commissario o di membro della Commissione, sono gratuite.

CAPO III.

Degli insegnanti.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno istituiti i ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, in conformità delle piante organiche fissate dalle tabelle *C, D, E,* annesse al presente decreto, secondo i vari tipi di scuole.

Presso i Regi provveditorati agli studi è istituito, per ciascuna regione, un ruolo organico degli insegnanti di materie di cultura generale dei Regi corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro. Il numero dei posti di tali ruoli regionali è stabilito, ogni biennio, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Analoghi ruoli sono istituiti, a cura dei Comuni che provvedono direttamente all'amministrazione delle proprie scuole elementari, quando essi abbiano istituito, in applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, scuole e corsi annuali e biennali.

Art. 13.

Gli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento al lavoro sono nominati per concorso. Il concorso è per titoli e per esami. Con decreto Reale saranno stabilite le relative norme e indicati i titoli necessari per

l'ammissione ai concorsi, secondo le varie discipline o gruppi di discipline costituenti cattedre di ruolo.

Ai concorsi delle cattedre di materie di cultura generale possono essere ammessi i maestri elementari designati dal Consiglio regionale scolastico, fra coloro che abbiano almeno sei anni di lodevole servizio di ruolo.

Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto e accettato la nomina, viene assunto nei ruoli in qualità di straordinario.

L'insegnante straordinario è promosso ordinario dopo un periodo di prova di tre anni.

Qualora la prova non sia favorevole, l'insegnante straordinario è dispensato dal servizio.

Le nomine decorrono dal 16 settembre.

Art. 14.

Presso ciascuna sede di Regio provveditorato agli studi è indetto, ogni biennio, uno speciale esame di idoneità riservato ai maestri elementari di ruolo per l'insegnamento dei due gruppi di materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8.

Dei maestri risultati idonei negli esami di cui al comma precedente sono formate due distinte graduatorie; una per quelli appartenenti al ruolo regionale, e una per quelli appartenenti ai ruoli comunali.

A parità di merito sono preferiti gli ex combattenti, gli orfani di guerra, i benemeriti della causa nazionale e i coniugati con prole.

Coloro che conseguono l'idoneità possono, entro il biennio e nell'ordine risultante dalla graduatoria, essere nominati titolari rispettivamente delle cattedre di ruolo dei corsi di avviamento Regi o istituiti dai Comuni, a secondo che siano iscritti nella prima o nella seconda delle due graduatorie ed in quanto non esistano vincitori di concorso in attesa di nomina.

L'idoneità conseguita in tali esami costituisce inoltre titolo pel conferimento d'incarichi e di supplenze nelle scuole e nei corsi.

Art. 15.

Il maestro elementare assunto nei ruoli delle scuole o dei corsi di avviamento, che al termine del triennio di prova non sia riconosciuto meritevole della nomina ad ordinario, è restituito al ruolo di provenienza, riprendendovi il posto e il grado che vi aveva, e il trattamento economico che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministro, che decide, udito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 16.

In quanto non sia disposto diversamente nel presente decreto, sono applicabili, al personale direttivo e insegnante delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento al lavoro, le norme che regolano lo stato giuridico dei presidi e degli insegnanti d'istruzione media, di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e sue successive modificazioni.

Le norme sui trasferimenti saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 17.

Gli stipendi e la carriera del personale di ruolo, insegnante e tecnico delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, sono stabiliti nella annessa tabella *A*; quelli del personale dei corsi annuali e biennali appartenenti ai ruoli regionali sono determinati nell'annessa tabella *F*.

La spesa pel pagamento degli stipendi e delle retribuzioni al personale di ruolo delle scuole Regie è assunta dallo Stato, anche per quelle mantenute col contributo di enti locali e di privati. E' corrispondentemente assorbito, sino a concorrenza di tale spesa, il contributo annuo che il Ministero dell'educazione nazionale paga pel mantenimento delle dette scuole.

Gli insegnanti incaricati delle scuole e dei corsi di avviamento sono retribuiti con assegno annuo in ragione di lire 330 per ogni ora settimanale di lezione, salvo che per la calligrafia, la stenografia, la dattilografia ed il canto, pei quali insegnamenti l'assegno annuo è di L. 220 per ogni ora settimanale di lezione.

Ove siano istituite sezioni con indirizzi specializzati, è stabilito, nel decreto di istituzione, per quale delle materie o gruppi di materie d'insegnamento l'incarico debba essere retribuito nella misura di L. 330 e per quale nella misura di L. 220 per ogni ora settimanale d'insegnamento.

Per le lezioni impartite dagli insegnanti di ruolo delle scuole Regie, in più dell'orario d'obbligo e fino ai massimi stabiliti nel presente articolo, i compensi relativi sono rispettivamente stabiliti in L. 300 o 200 annue per ogni ora settimanale.

I maestri incaricati dell'insegnamento dei corsi annuali, con orario alternato, sono retribuiti con la somma annua di L. 3000.

Gli istruttori pratici incaricati sono retribuiti con assegno annuo secondo l'annessa tabella *B*.

Quando le esercitazioni pratiche di plastica, in luogo di essere affidate, come di regola, all'insegnante di disegno, siano affidate ad incaricati o ad istruttori pratici, sono compensate nella misura di L. 220 annue per ogni ora settimanale d'insegnamento.

Il pagamento dei compensi agli insegnanti è fatto in decimi posticipati; il pagamento agli istruttori incaricati è fatto in dodicesimi.

La retribuzione dei supplenti è fissata nella stessa misura di quella degli incaricati.

In nessun caso gli insegnanti di ruolo, i supplenti e gli incaricati possono assumere, con orario diurno o serale, più di 28 ore settimanali d'insegnamento, salvo che si tratti di materie grafiche e di canto, pei quali insegnamenti il massimo consentito è di 32 ore.

E' vietato ai professori di ruolo, ai supplenti e agli incaricati di impartire lezioni private ad alunni della scuola o del corso in cui insegnano.

Gli assegni, i compensi e le retribuzioni per gli incarichi, contemplati dal presente articolo, sono comprensivi dell'indennità caroviveri.

I Comuni che hanno alle loro dipendenze scuole pareggiate o corsi pareggiati annuali o biennali d'avviamento al lavoro sono tenuti ad assegnare, agli insegnanti di ruolo che vi sono addetti, un trattamento economico non inferiore al minimo e non superiore al massimo risultante dalle suddette tabelle *A* ed *F*, per gli straordinari e gli ordinari, facendo loro gli stessi obblighi di orario.

Art. 18.

Gli insegnanti di ruolo, che nella propria classe impartiscono lezioni per un numero di ore inferiore alle 24 settimanali, debbono rimanere a disposizione della Direzione pel completamento dell'orario d'obbligo in altre classi ed anche in altre scuole o corsi secondari di avviamento esistenti nella stessa sede.

In quest'ultimo caso, l'orario d'obbligo può essere ridotto per non più di tre ore settimanali, con provvedimento del Regio provveditore agli studi.

Quando neppure in altre scuole o corsi l'insegnante possa espletare il proprio obbligo d'orario, deve rimanere, per le ore di differenza, a disposizione della Direzione per lavori didattici o per assistenza.

Art. 19.

Gli istruttori pratici sono scelti in seguito a concorso per esami tra coloro che siano provvisti di titolo di studio e di preparazione professionale che, a giudizio della sezione 3ª del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, siano riconosciuti validi ai fini dell'ammissione al concorso.

All'istruttore di ruolo si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli istruttori pratici di ruolo delle scuole secondarie di avviamento al lavoro sono tenuti ad un servizio di otto ore giornaliere, anche in corsi comunque annessi alla scuola.

Ove nella stessa sede esista altra Regia scuola o altro Regio istituto di istruzione tecnica, gli istruttori pratici sono tenuti a completarvi l'orario d'obbligo, il quale però, in tal caso, è ridotto a sette ore giornaliere.

Quando neppure in altre scuole o corsi l'istrutttore possa espletare il proprio obbligo d'orario, deve rimanere, per le ore di differenza, a disposizione della Direzione per lavori didattici o d'assistenza.

Capo IV.

Degli alunni, degli esami e delle tasse.

Art. 20.

Alle scuole e ai corsi annuali o biennali di avviamento al lavoro sono ammessi i licenziati della scuola elementare, e, previo esami di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, i 10 anni di età.

Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media di primo grado.

Art. 21.

Alla classe seconda e terza della scuola ed alla seconda classe dei corsi di avviamento si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base ai risultati di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, secondo il disposto dell'art. 24.

Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata, o da scuola privata o paterna, accedono alle classi suddette per esame di idoneità al quale possono presentarsi purchè abbiano conseguito il titolo di ammissione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale.

Art. 22.

Gli alunni delle scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate, alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno tre anni il titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di avviamento al lavoro, o che compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 13° anno di età.

I licenziati delle scuole di avviamento al lavoro possono accedere al quarto anno del corso inferiore di istituto tecnico e di istituto magistrale, superando uno speciale esame di idoneità in italiano, latino e matematica.

Art. 23.

Al termine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il Consiglio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 24.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità o la licenza è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie e nelle esercitazioni pratiche e di otto decimi nella condotta.

Art. 25.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della sessione estiva abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati dal regolamento di esecuzione o non abbia potuto nella sessione estiva cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

Le esercitazioni pratiche sono computate per una materia.

Art. 26.

Gli alunni, che facciano passaggio a scuola di avviamento di diverso tipo o specializzazione e che non abbiano seguito, in tutto o in parte, le esercitazioni relative al nuovo tipo o alla nuova specializzazione prescelta, devono completare le loro preparazione pratica compiendo, presso la nuova scuola, apposite esercitazioni, da determinarsi dal direttore della scuola medesima, su parere dell'insegnante della materia cui le esercitazioni si riferiscono.

Art. 27.

La scuola secondaria di avviamento al lavoro e i corsi annuali e biennali sono gratuiti. Gli alunni devono soltanto versare un contributo fisso annuo di L. 25, a titolo di rimborso di spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia, salvo quanto potrà essere disposto con provvedimento da emanarsi di concerto tra i Ministro per l'educazione nazionale e per le finanze circa la tassa di educazione fisica.

Il contributo sarà pagato alla scuola in due rate: la prima all'atto della iscrizione; la seconda al primo gennaio. La metà del contributo è devoluta all'Erario.

Il direttore è tenuto a presentare uno speciale rendiconto annuo delle somme riscosse e delle relative erogazioni.

Tutti i licenziati da scuole Regie o pareggiate devono pagare all'Erario una tassa di diploma di L. 125. Nessun titolo scolastico può essere rilasciato ai licenziati senza il versamento di tale tassa.

Per essere ammessi allo speciale esame di cui al precedente art. 22 pel passaggio al quarto anno del corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale i licenziati di scuole di avviamento sono tenuti al pagamento all'Erario di una tassa di L. 50.

Dal pagamento delle due tasse sono esenti:

1° gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

2° gli alunni appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312;

3° i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e i loro figli;

4° gli alunni di disagiate condizioni che abbiano conseguito nello scrutinio finale una media di otto decimi nella condotta e di sette decimi nel profitto.

Le esenzioni sono concesse dal Consiglio dei professori.

CAPO V.

Del personale di segreteria e subalterno.

Art. 28.

I Comuni sono tenuti a fornire alle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro personale di segreteria e di servizio a' sensi degli articoli 97 e 100 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per le scuole derivate dalla trasformazione delle Regie scuole di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, il personale di servizio e di segreteria resta a carico del bilancio delle scuole medesime, col trattamento, per il personale di segreteria, previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e per il personale di servizio, con trattamento non superiore a quello stabilito dallo Stato.

Resta a carico dello Stato il personale di servizio delle scuole derivate dalla trasformazione di Regie scuole complementari esistenti nella Basilicata e nella Sardegna.

Il personale di servizio di cui al precedente comma è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento di esecuzione ed è assegnato alle singole scuole nella misura di un bidello nelle scuole con non oltre tre classi di ruolo, di due bidelli nelle scuole con non oltre sei classi di ruolo, di tre bidelli nelle scuole che hanno fino a 12 classi di ruolo, di quattro bidelli nelle scuole che hanno un numero maggiore di classi di ruolo.

Gli assegni dei bidelli a carico dello Stato sono fissati nella tabella *G*.

Art. 29.

Fermo restando il disposto dell'art. 12 e del comma primo dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, alle spese per la istituzione e il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro si provvede con il concorso dello Stato ai sensi del presente decreto e coi contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali dell'economia vi destinino in aggiunta a quelli già assegnati alle scuole e ai corsi di cui all'art. 7 di detta legge; con le contribuzioni delle Associazioni professionali, a norma della dichiarazione XXX della Carta del Lavoro e dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè coi contributi di altri enti o privati.

CAPO VI.

Disposizioni finanziarie.

Art. 30.

A decorrere dall'esercizio 1930-31, il Ministero delle corporazioni verserà, entro il 30 settembre di ciascun anno, ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, la somma di L. 7.000.000, prelevandola dal fondo di cui all'art. 2 della legge 1° maggio 1930, n. 710.

A decorrere dallo stesso esercizio ed entro la data anzidetta, le Provincie, i Comuni, i Consigli provinciali dell'economia, gli altri enti, associazioni e privati verseranno annualmente ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, l'ammontare dei contributi assegnati alle scuole e corsi di cui all'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, devoluti alle scuole secondarie di avviamento al lavoro, nonchè l'ammontare dei nuovi contributi comunque concessi ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quelli per l'interno e per le finanze e, per quanto concerne i Consigli provinciali dell'economia, anche con quello per le corporazioni, sarà determinata la somma che ciascun ente dovrà versare annualmente allo Stato ai sensi del precedente comma, e saranno stabilite le modalità per garantire i contributi dovuti al Tesoro.

Per l'esercizio finanziario 1930-31 il versamento, di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere effettuato entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, e quello di cui al secondo comma, entro un mese dall'emanazione dei decreti Reali di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 31.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata l'assegnazione di L. 5.000.000 a favore delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, da iscriversi, a decorrere dall'esercizio 1930-31, nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, in aggiunta agli stanziamenti di bilancio a favore delle scuole e dei corsi di cui all'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 32.

I corsi integrativi di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, ove non possano essere trasformati o fusi in scuole di avviamento al lavoro, saranno trasformati in corsi annuali o biennali a' sensi del presente decreto.

Art. 33.

La trasformazione e la fusione delle preesistenti scuole e corsi di cui all'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, sarà disposta con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, e dovrà avere completo effetto per l'anno scolastico 1931-32 entro i limiti dei ruoli del personale, preventivamente approvati di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 34.

Il personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari sarà inquadrato nei nuovi ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, a decorrere dal 1° luglio 1931, e con l'anzianità di servizio del ruolo di provenienza.

Gli insegnanti di materie le quali non abbiano esatta rispondenza con la denominazione di alcuna delle cattedre stabilite col presente decreto saranno assegnati alle nuove cattedre in conformità di una tabella di equiparazione che sarà fissata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore.

Quando non possano essere assegnati a cattedre di ruolo, saranno adibiti ad insegnamenti che, secondo il presente decreto, vengono assegnati per incarico e saranno iscritti in un ruolo transitorio, col trattamento economico e di carriera che avrebbero avuto nel ruolo di provenienza.

Tale ruolo sarà numericamente ridotto man mano che i titolari cesseranno dal servizio.

Essi hanno tutti gli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto. L'orario d'obbligo, per l'insegnante di disegno, è di 28 ore. Egli è tenuto anche all'insegnamento della calligrafia e alle esercitazioni di plastica.

Il personale di ruolo delle scuole e dei corsi di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, passa nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro con decorrenza dal 1° luglio 1931.

Anche nei riguardi di tali passaggi si applicano le disposizioni di cui ai comma 1°, 2° e 3° del presente articolo.

Gli insegnanti già appartenenti a ruoli delle Regie scuole tecniche e assegnati in ruoli transitori, a' termini dell'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, possono essere destinati a prestare servizio tanto nelle scuole, quanto nei corsi biennali di avviamento al lavoro.

Art. 35.

Il riconoscimento dell'anzianità pel servizio di maestro elementare, di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, è limitato ai maestri che, anteriormente all'anno scolastico 1929-30, trovavansi collocati nei ruoli delle Regie scuole di avviamento al lavoro di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523. Il riconoscimento medesimo ha effetto all'atto della promozione ad ordinari nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro ed è valevole a tutti i fini della carriera e dello stipendio.

Art. 36.

Effettuato il collocamento nei ruoli del personale di ruolo delle soppresse Regie scuole complementari e di quello delle scuole e dei corsi di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, si provvederà — salvo quanto è disposto dal comma primo dell'art. 41 del presente decreto — a coprire con nuove nomine i posti di direttore che risulteranno vacanti.

I posti vacanti nei ruoli degli insegnanti e degli istruttori pratici saranno coperti man mano che cesseranno dal servizio gli insegnanti dei ruoli transitori di cui all'art. 34.

Art. 37.

I direttori di ruolo e gli insegnanti di materie tecniche e il personale tecnico di laboratori-scuola o di scuole ed istituti industriali e commerciali cui siano comunque annessi scuole o corsi di avviamento derivanti da trasformazione ai sensi dell'art. 7 lettera *b*) della legge 7 gennaio 1929, n. 8, continuano a far parte del ruolo cui appartengono; ma sono tenuti a prestare servizio anche nelle scuole o nei corsi di avviamento predetti senza diritto a particolare compenso, salvo, quanto all'insegnamento, ciò che loro spetti per eventuale eccedenza sull'orario.

Art. 38.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è data facoltà ai Comuni che abbiano scuole e corsi di avviamento, derivati dalla trasformazione di corsi integrativi di istruzione professionale, di nominare, a posti vacanti nei ruoli delle proprie scuole e corsi di avviamento, maestri elementari che abbiano lodevolmente insegnato per almeno tre anni nei corsi integrativi e che siano riconosciuti idonei mediante ispezione seguita da un colloquio sulle discipline d'insegnamento.

L'ispezione sarà disposta dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 39.

Gli insegnanti specializzati forniti dell'abilitazione di gruppo conseguita secondo le norme del cessato regime e attualmente del ruolo dei corsi integrativi, in applicazione dell'art. 274 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono collocati nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento al lavoro derivati dai corsi stessi e vengono inquadrati come quelli che vi provengono dalla scuola complementare, muniti del medesimo titolo ed in applicazione dello stesso art. 274.

Art. 40.

Le scuole secondarie di avviamento, derivate da scuole che godevano del pareggiamento al giorno della pubblicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, possono, su proposta dei Regi provveditori agli studi, essere autorizzate a tenere esami con effetti legali fino al termine dell'anno scolastico 1931-32; la conferma del loro pareggiamento è subordinata all'accertamento della esistenza delle condizioni di cui al presente decreto.

Sono altresì autorizzati a tenere esami con effetti legali e sotto la vigilanza del Regio provveditore agli studi, fino al termine dell'anno scolastico 1931-32, i corsi e le scuole secondarie di avviamento al lavoro derivati dai corsi integrativi dipendenti dai Comuni che hanno amministrazione scolastica autonoma; a partire dall'anno scolastico 1932-33 tali corsi e scuole saranno pareggiate a norma di legge.

Art. 41.

Nel primo quinquennio di attuazione del presente decreto, nelle scuole derivate dalla trasformazione dei corsi integrativi d'istruzione professionale la direzione sarà affidata per incarico.

Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto non saranno assunti istruttori pratici di ruolo.

Nel primo triennio di applicazione del presente decreto l'insegnamento delle materie di cultura generale nei corsi annuali di avviamento al lavoro sarà affidato, di regola, dai Regi provveditori agli studi, a maestri elementari che lo impartiscono in orario alternato.

Art. 42.

Gli insegnanti attualmente in servizio presso i corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro dei Comuni, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, godano di un trattamento economico più favorevole di quello che sarà stabilito a' sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 17 conservano l'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o contrarie a quelle del presente decreto.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite, a completamento delle disposizioni del presente decreto, le norme interpretative ed integrative eventualmente necessarie.

Art. 44.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 391, foglio 38. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Carriere e stipendi del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro.

1. Direttori (*Gruppo* A):

	Grado	Stipendio
In prova	8°	16.700 *3.700*
Stabile (dopo 3 anni di servizio)	7°	19.000 *5.200*
Dopo 7 anni di servizio	7°	20.000 *5.200*
Dopo 11 anni di servizio	7°	21.000 *5.200*

2. Insegnanti (*Ruolo* B - *Gruppo* A):

	Grado	Stipendio
Straordinari	11°	9.300 *1.800*
Dopo 2 anni	11°	10.000 *1.800*
Dopo 3 anni (ordinario)	10°	12.200 *2.200*
Dopo 6 anni	10°	12.800 *2.200*
Dopo 8 anni	9°	14.400 *3.000*
Dopo 12 anni	9°	15.000 *3.000*
Dopo 13 anni	8°	16.700 *3.700*
Dopo 17 anni	8°	17.500 *3.700*
Dopo 21 anni	8°	18.000 *3.700*

3. Istruttori pratici (*Gruppo* B):

	Grado	Stipendio
Prima nomina	12°	5.900 *1.500*
Dopo 2 anni	12°	6.200 *1.500*
Dopo 4 anni	12°	6.500 *1.500*
Dopo 6 anni	11°	9.300 *1.800*
Dopo 8 anni	11°	10.000 *1.800*
Dopo 11 anni	11°	10.500 *1.800*
Dopo 21 anni	10°	12.200 *2.200*
Dopo 25 anni	10°	12.800 *2.200*
Dopo 29 anni	10°	13.500 *2.200*
Dopo 34 anni	10°	14.400 *2.200*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella dei compensi annui lordi per gli istruttori pratici incaricati delle Scuole e dei Corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro.

Numero ore settimanali	Compenso annuo	Numero ore settimanali	Compenso annuo
2	660	26	4188
3	807	27	4334
4	954	28	4480
5	1101	29	4626
6	1248	30	4772
7	1395	31	4918
8	1542	32	5064
9	1689	33	5210
10	1836	34	5356
11	1983	35	5502
12	2130	36	5648
13	2277	37	5794
14	2424	38	5940
15	2571	39	6086
16	2718	40	6232
17	2865	41	6378
18	3012	42	6524
19	3159	43	6670
20	3306	44	6816
21	3453	45	6962
22	3600	46	7108
23	3747	47	7254
24	3894	48	7400
25	4041		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Regia scuola di avviamento al lavoro a tipo agrario.

Organico-tipo del personale.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. Direzione	1	—
2. Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	1	—
3. Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, e d'igiene	1	—
4. Disegno e calligrafia	—	1
5. Lingua straniera	—	1
6. Canto corale	—	1
7. Religione	—	1
8. Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia e di contabilità agraria, disegno professionale (1)	1	—
9. Esercitazioni pratiche (2)	1	—

(1) Quando l'insegnamento del gruppo di materie non è assunto dal Direttore non si istituisce la cattedra di ruolo.
(2) Le esercitazioni pratiche possono essere affidate per incarico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

TABELLA D.

Regia scuola secondaria di avviamento al lavoro a tipo industriale e artigiano.

Organico-tipo del personale.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. Direzione	1	—
2. Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	1	—
3. Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, d'igiene e di merceologia (1)	1	—
4. Disegno e calligrafia	—	1
5. Lingua straniera	—	1
6. Canto corale	—	1
7. Religione	—	1
8. Elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni, disegno professionale (2)	1	—
9. Contabilità ed economia domestica (3)	—	1
10. Esercitazioni pratiche	1 (4)	—

(1) L'insegnamento della merceologia è impartito nelle sole scuole industriali femminili di avviamento al lavoro.
(2) Il titolare della cattedra di ruolo di scienze applicate, di elementi di tecnologia e costruzioni e disegno professionale è, di regola, il direttore della scuola.
(3) L'insegnamento della contabilità ed economia domestica è impartito nelle scuole industriali femminili di avviamento al lavoro in sostituzione di quello di elementi di scienze applicate, di tecnologia e di costruzioni; di regola è affidato per incarico.
(4) Le esercitazioni pratiche possono essere affidate per incarico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

TABELLA *E*.

Regia scuola di avviamento al lavoro a tipo commerciale.

Organico-tipo del personale.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Qualifiche	
	di ruolo	incaricati
1. Direzione	1	—
2. Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	1	—
3. Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, d'igiene e di merceologia	1	—
4. Disegno e calligrafia	—	1
5. Lingua straniera	—	1
6. Canto corale	—	1
7. Religione	—	1
8. Computisteria, ragioneria e pratica commerciale (1)	1	—
9. Stenografia	—	1
10. Dattilografia	—	1

(1) Quando l'insegnamento del gruppo non è assunto dal Direttore, non si istituisce la cattedra di ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

TABELLA *F*.

Carriera e stipendi del personale insegnante dei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro.

GRUPPO B.	Grado	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Straordinario	11°	9.300	1.800
Dopo 2 anni di servizio	11°	10.000	1.800
» 3 » » (ordinario)	11°	10.000	1.800
» 5 » »	11°	10.500	1.800
» 9 » »	10°	12.200	2.200
» 13 » »	10°	12.800	2.200
» 18 » »	10°	13.500	2.200
» 23 » »	10°	14.400	2.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

TABELLA *G*.

Carriera e stipendi dei bidelli delle Regie scuole di avviamento al lavoro a carico dello Stato.

	Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Stipendio iniziale:	5.000	800
Dopo 4 anni	5.300	800
Dopo 8 anni	5.700	800
Dopo 12 anni	6.100	800
Dopo 16 anni	6.500	800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1930.

Approvazione delle norme sulla composizione e sul funzionamento della Commissione di disciplina presso ciascun Comando di zona aerea territoriale.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione e composizione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 20 giugno 1930, n. 958;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme sulla composizione e sul funzionamento della Commissione di disciplina presso ciascuna delle zone aeree territoriali della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

Norme per il funzionamento della Commissione di disciplina presso ciascuna zona aerea territoriale della Regia aeronautica.

Dispense dal servizio.

Art. 1.

Le dispense dal servizio dei sottufficiali e dei militari di truppa vincolati a ferma speciale, vengono adottate dal Ministero dell'aeronautica su conforme parere della Commissione d'avanzamento dei sottufficiali di cui all'art. 69 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, modificato dalla legge 20 giugno 1930, n. 958.

Tali dispense sono promosse dai Comandi di zona aerea territoriale con l'inoltro al Ministero dell'aeronautica di una proposta motivata e corredata dai seguenti documenti:

1° rapporto circostanziato ed eventualmente documentato dal Comando dal quale il militare direttamente dipende, annotato dalle autorità intermedie;

2° specchio delle punizioni riportate nel biennio anteriore alla proposta di dispensa;

3° foglio caratteristico;

4° foglio matricolare.

Retrocessioni - Commissioni di disciplina.

Art. 2.

E' istituita presso ciascun Comando di zona aerea territoriale una Commissione unica di disciplina per giudicare in merito alle retrocessioni dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma speciale e dei militari in congedo di cui all'art. 32-*ter* del decreto Commissariale 24 agosto 1924 modificato dalla legge 20 giugno 1930, n. 958.

Dette Commissioni pronunzieranno inoltre l'incorporazione nelle compagnie di disciplina, secondo il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, dei militari di truppa che prestano servizio di leva o che vincolati a ferma speciale non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di servizio obbligatorio di leva.

Art. 3.

Ogni Commissione di disciplina ha sede presso il Comando di zona aerea territoriale, che però ha facoltà di designare un diverso luogo di riunione nell'ambito della propria residenza, ed è costituita da un colonnello, presidente; da due ufficiali superiori, membri; e da un capitano che funge da segretario senza voto.

Tutti i suddetti ufficiali debbono appartenere all'Arma aeronautica.

Qualora il giudicando od alcuno fra i vari giudicandi appartenga al Genio aeronautico, uno dei membri deve appartenere a tale corpo.

Nel caso che oggetto di giudizio siano irregolarità contabili od amministrative, uno dei membri deve appartenere al corpo di Commissariato militare della Regia aeronautica.

Art. 4.

La Commissione di disciplina di una zona giudica i militari da questa dipendenti e, nel caso che i giudicandi appartengano a zone diverse, sarà competente la Commissione della zona in cui è stato commesso il fatto disciplinarmente perseguibile.

Qualora nel fatto siano implicati sottufficiali di altre forze armate dello Stato, il Ministero dell'aeronautica avocherà a sè il giudizio di quelli ad essa appartenenti, salvo a comunicare il risultato delle proprie indagini agli altri Ministeri per i giudizi di loro competenza.

Art. 5.

Ciascun Comando di zona designa annualmente tra i dipendenti ufficiali, due colonnelli, quattro tenenti colonnelli o maggiori, due capitani dell'Arma aeronautica, due tenenti colonnelli o maggiori del Genio aeronautico, due tenenti colonnelli o maggiori del Commissariato e provvede altresì alla loro sostituzione nei casi di incompatibilità o di impedimento.

La Commissione di disciplina è composta con tali ufficiali, incaricati a turno, e la sua competenza cade su tutti i fatti disciplinarmente perseguibili che si verifichino nel corso dell'anno.

La suddetta designazione è pubblicata entro la prima quindicina di gennaio di ogni anno, sul foglio di comunicazioni della zona, e analogamente è pubblicata ogni sostituzione definitiva degli ufficiali designati, nel caso di trasferimento di alcuno di essi ad altra zona o di impossibilità a mantenere l'incarico derivante da forza maggiore.

Nella prima applicazione del presente regolamento la pubblicazione suddetta avverrà, per l'anno in corso, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento stesso.

Art. 6.

Non possono far parte della Commissione i parenti del giudicando sino al 4° grado, gli ufficiali appartenenti al gruppo, o reparto corrispondente, da cui dipende il giudicando all'atto della commessa mancanza o quelli che comunque di questa possano rendere testimonianza o abbiano fatto rapporto.

In tal caso il presidente o il membro incompatibile è sostituito dall'ufficiale che lo segue immediatamente nel turno dei designati. La sostituzione avviene per ordine del Comando della zona da allegarsi agli atti.

Nello stesso modo, e per il solo provvedimento in corso, si provvede alla sostituzione con ufficiali non compresi nella lista dei designati, qualora la suddetta incompatibilità avvenga nei confronti di tutti gli ufficiali designati alle funzioni o di presidente o di membro.

Art. 7.

Il procedimento disciplinare che può far capo alla Commissione, si inizia a cura del comandante del reparto, non inferiore alla squadriglia o unità corrispondente, da cui direttamente dipende il militare al momento della mancanza, quand'anche questa sia stata commessa fuori del reparto o denunziata da militare di altro reparto.

Il comandante come sopra indicato, deve provvedere ad una esauriente documentazione, raccogliendo rapporti, interrogatori, testimonianze scritte, e tutti quegli elementi che diano una cognizione completa dei fatti e delle circostanze di essi, e ne permettano una esatta valutazione.

Tale documentazione, corredata da una copia del foglio matricolare e del foglio caratteristico, nonchè da un particolareggiato rapporto che conterrà la motivata proposta di deferimento del giudicando alla Commissione, è inoltrata al Comando di zona per via gerarchica, ed è completata dalle autorità intermedie con il loro parere motivato e redatto su foglio a parte.

Art. 8.

Il comandante di zona, qualora ritenga di accogliere la proposta, entro il termine massimo di giorni cinque dalla data in cui ha ricevuto l'incartamento, emette un unico ordine (allegato 1) di indicazione dei membri, e di convocazione della Commissione a giorno determinato, non oltre il quinto dalla data dell'ordine.

In caso diverso, commuta la proposta in altro provvedimento disciplinare o eventualmente in una denunzia all'autorità giudiziaria.

Art. 9.

La Commissione nella sua prima riunione, esaminati gli atti, qualora ravvisi la opportunità di integrare l'istruttoria con richiesta di chiarimenti o con nuove indagini, o con interrogazione di testimoni, dà al Comando che ha steso il rapporto, precise istruzioni sulle indagini da esperirsi, o formula precise domande scritte dando un breve termine sia per il compimento delle indagini, che per le risposte alle domande, ed emette ordine scritto di presentazione in giorno determinato per le persone che intende interrogare, in queste compreso il giudicando che dovrà sempre essere sentito.

Può anche la Commissione incaricare di sopraluoghi uno dei suoi membri che in tal caso deve redigere rapporto sulle contestazioni fatte.

Art. 10.

Ritenuta conchiusa l'istruttoria, la Commissione, a mezzo del Comando che ha fatto la proposta di deferimento, notifica al giudicando con atto di intimazione (allegato 2) in duplice copia:

1° il titolo o i vari titoli di colpevolezza con l'enunciazione sommaria del fatto, se questo è unico, o generica se i fatti sono diversi;

2° l'ordine di presentazione per il giudizio e la data di questo;

3° la facoltà del giudicando, nei cinque giorni successivi alla notifica, di presentare delle memorie difensive e la facoltà, nello stesso termine, di indicare testimoni a difesa, di produrre documenti;

4° la nota dei testi.

Una copia dell'atto deve essere consegnata all'interessato e l'altra sottoscritta dal notificato e vistata, per presa conoscenza, dal comandante del reparto, deve essere da questi trasmessa, entro il terzo giorno successivo alla notifica, alla Commissione.

Rimane in facoltà del presidente della Commissione di ridurre le liste dei testimoni, quando ritenga che alcuno di essi sia di scarsa attendibilità, o inconferente.

Art. 11.

La Commissione deve riunirsi non oltre l'ottavo giorno dal termine di cui al n. 3 del precedente articolo, ed il presidente provvederà in questo periodo ad ordinare la comparizione per il giorno dell'udienza dei testimoni eventualmente designati dal giudicando e di quelli da essa addotti (allegato 8).

Art. 12.

Riunita la Commissione, il presidente, avuta assicurazione dai membri che non esistono nei loro confronti motivi di incompatibilità, e fatta la relativa constatazione a verbale, dichiara aperta la seduta e ordina la presentazione del giudicando disarmato ed in uniforme ordinaria. Fa dare lettura al segretario degli atti del giudizio e procede separatamente all'interrogatorio dei testi, delle cui deposizioni riprodotte a verbale, di volta in volta è data lettura.

Ai testi possono essere rivolte domande, per mezzo del presidente, sia dai membri della Commissione che dal giudicando il quale ha anche facoltà di fare al presidente le sue osservazioni sul testo delle deposizioni riportate a verbale.

Devono essere lette per ultimo le memorie difensive eventualmente presentate. La lettura di ogni singolo atto, di ciascuna delle memorie difensive, nonchè delle domande, osservazioni e relative risposte, è fatta constare a verbale.

Art. 13.

Conchiuso il giudizio con la lettura delle memorie difensive, il presidente fa ritirare il giudicando e procede alla votazione sul seguente quesito:

« Il . . . . è ancora meritevole di conservare il grado? », ovvero:

« Il . . . . deve essere incorporato in una compagnia di disciplina? ».

La votazione deve avvenire palesemente, ed in ordine inverso di anzianità, ed i votanti devono esprimere il loro giudizio, rispondendo al quesito con un « si » o con un « no ».

Il voto è trascritto e firmato da ciascuno dei componenti la Commissione su apposita scheda da allegarsi agli atti.

Art. 14.

A scrutinio avvenuto, la Commissione pronuncia, seduta stante ed a maggioranza di voti, il suo deliberato e chiude il verbale con la sottoscrizione di tutti i componenti e del segretario.

Dopo di ciò il presidente dichiara sciolta la Commissione di disciplina.

Art. 15.

L'originale del verbale, con tutti indistintamente gli atti del procedimento e con un elenco di essi sottoscritto dal presidente e dai membri della Commissione, è trasmesso al Comando di zona che lo deve inoltrare, col proprio parere motivato steso su foglio a parte, al Ministero dell'aeronautica.

Detto Ministero può mitigare, ma non aggravare, con diverso provvedimento, il giudicato della Commissione, e può inoltre ordinare la rinnovazione della Commissione di disciplina.

ALLEGATO 1.

Comando della . . . . . zona aerea territoriale.

Ai Sigg. Ufficiali

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

OGGETTO: Ordine di indicazione dei membri e di convocazione della Commissione di disciplina.

Il sottoscritto Comandante della . . . Zona aerea territoriale;

Vista la proposta del Comandante del (reparto non inferiore alla squadriglia) sig. . . . . (grado, cognome e nome) di deferimento alla Commissione di disciplina del . . . . (grado, cognome, nome e paternità);

Visti gli atti giustificativi della proposta pervenuta a questo Comando il giorno . . . . . . ed i pareri espressi dalle Autorità gerarchiche;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta stessa;

Ordina:

1. — E' convocata la Commissione di disciplina per il giorno . . . . alle ore . . . per svolgere il procedimento disciplinare a carico del . . . . allo scopo di giudicare se il . . . . debba essere retrocesso dal grado (o incorporato in una compagnia di disciplina);

2. — La Commissione si riunirà presso . . . . ;

3. — La Commissione sarà composta dei seguenti ufficiali:

Presidente . . . .
1° membro . . . .
2° membro . . . .
Segretario (senza voto) . . . .

Data . . . .

Il comandante
della .... Zona aerea territoriale

. . . .

ALLEGATO 2.

Comando della . . . . . zona aerea territoriale.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ATTO DI INTIMAZIONE.

Il . . . . (grado, specialità, cognome e nome) è stato sottoposto alla Commissione di disciplina con ordine del . . . . per: (motivi indicati all'art. 4, lettera *g*), della legge). . . . . a causa dei seguenti fatti: (enunciazione sommaria del fatto se questo è unico o generica dei fatti) . . . .
. . . .

Il . . . . (grado, cognome e nome) dovrà presentarsi a questa Commissione di disciplina il giorno . . . . alle ore . . . e gli è data facoltà entro giorni 5 dalla notifica del presente atto di produrre delle memorie difensive, di indicare i testimoni a difesa, di produrre documenti.

I testimoni da sentirsi sono i seguenti:
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Il presidente
della Commissione di disciplina

. . . .

Copia del suesteso atto è stata notificata oggi . . . . al . . . . (grado, cognome e nome).

Il comandante
del . . . .
. . . .

ALLEGATO 3.

Comando della . . . . . zona aerea territoriale.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

Al Comando . . . .
. . . .

OGGETTO: Ordine di comparizione.

Cotesto Comando provvederà perchè il sig. . . . . (grado, cognome e nome) si presenti a questa Commissione di disciplina presso il Comando della .... Zona aerea territoriale il giorno . . . . alle ore . . . per essere sentito quale testimonio nel procedimento disciplinare svolgentesi a carico del . . . . (grado, cognome e nome).

Data . . . .

Il presidente
della Commissione di disciplina

. . . .

ALLEGATO 4.

Comando della . . . . . zona aerea territoriale.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

Il giorno . . . . alle ore . . . presso . . . . in obbedienza all'ordine di convocazione in data . . . . si è riunita questa Commissione di disciplina per giudicare in via disciplinare il . . . . (grado, cognome e nome).

A richiesta del presidente i membri della Commissione dichiarano che non esiste nei loro confronti alcun motivo di incompatibilità indicato all'art. 6 delle istruzioni alla legge 20 giugno 1930, n. 958.

In seguito a tale assicurazione il presidente dichiara aperta la seduta e fa presentare il giudicando disarmato ed in uniforme ordinaria.

Ordina poi al segretario di dare lettura degli atti del procedimento e precisamente:

1 . . . . } designazione degli atti.
2 . . . . }

Procede quindi separatamente all'interrogatorio dei testi ed ordina di introdurre per primo il:

1° Sig. . . . . (cognome e nome) il quale a domanda del presidente se . . . .
. . . .
risponde . . . .
il . . . . a mezzo del presidente rivolge al teste la seguente domanda . . . .
. . . .
ed il teste risponde . . . .

Della deposizione surriportata viene data lettura dal segretario.

Il giudicando in merito alla deposizione stessa osserva:
. . . .
. . . .

2° Licenziato il primo teste viene introdotto il . . . .
3° . . . .
4° . . . . ecc.

Si dà poi lettura di n. . . . . . memorie difensive presentate dal giudicando.

Terminata la lettura il presidente dà ordine al giudicando di ritirarsi e propone il seguente quesito:

1° Il . . . . è ancora meritevole di conservare il grado?

ovvero:

2° Il . . . . deve essere incorporato in una compagnia di disciplina?

Su tale quesito si procede alla votazione e questa risulta affermativa con . . voti favorevoli, e . . . contrari (o ad unanimità).

In base alla suddetta votazione la Commissione dichiara ad unanimità (a maggioranza) che il . . . . (grado, cognome e nome) deve essere (retrocesso dal grado ovvero incorporato, ecc.).

Viene poi data lettura del presente verbale e poichè i componenti tutti della Commissione dichiarano di nulla dover eccepire in merito al testo di esso, il presidente dichiara sciolta la Commissione.

Chiuso e sottoscritto il . . . .

I membri:	*Il presidente*:
1.	. . . .
2.	*Il segretario*:
	. . . .

(5417)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 6554.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Hlanuda, nato ad Apriano il 29 gennaio 1894 da Antonio e da Caterina Andreicich, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tranquillo »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Hlanuda è ridotto nella forma italiana di « Tranquillo » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Marceglia, nata ad Apriano il 15 luglio 1897, moglie;
Antonio, nato ad Apriano il 5 marzo 1920, figlio;
Paolina, nata ad Apriano l'8 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase.

(5068)

N. 6025.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Rubinich, nato a Laurana l'11 dicembre 1876 da Andrea e da Maria Malinovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rubini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rubinich è ridotto nella forma italiana di « Rubini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Celligoi, nata a Pola il 4 novembre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase.

(5069)

N. 7104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Ostrogovich, nato a Veglia il 24 gennaio 1868 da Giovanni e da Maria Tomcich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ostroni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Ostrogovich è ridotto nella forma italiana di « Ostroni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Francesca Mandich nata a Rucavaz il 10 luglio 1869, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase.

(5070)

N. 4089.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Venceslao Maly, nato a Neuhaus (Cecoslovacchia) il 2 settembre 1864 da Giovanni e da Francesca Danieli, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mallini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Venceslao Maly è ridotto nella forma italiana di « Mallini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria Cellini nata a Laurana il 15 marzo 1858, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase

(5097)

N. 13161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Klapcich, nato a Fiume il 12 aprile 1904, da Marco e da Caterina Korich residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ciani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Klapcich è ridotto nella forma italiana di « Ciani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase.

(5098)

N. 6457.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Riccardo Mario Loewenrosen, nato a Vienna il 26 agosto 1903 da Giulio e da Gioseffa Timari, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rosiglioni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Riccardo Mario Loewenrosen è ridotto nella forma italiana di « Rosiglioni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gilda Ferranda, nata a Sussak il 3 gennaio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5099)

N. 5597.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Leopoldo Marunich, nato a Fiume il 15 novembre 1869 da Nicolò e da Caterina Frezza, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Moroni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Leopoldo Marunich è ridotto nella forma italiana di « Moroni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Drahobycky, nata a Fiume il 13 maggio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5100)

N. 4745.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Gemma Mihich divorziata Africh, nata a Fiume il 12 settembre 1897 da Andrea e da Gioacchina Skalamera residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Migliori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gemma Mihich divorziata Africh è ridotto nella forma italiana di « Migliori » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5101)

N. 7620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Jurissivich, nato a Fiume il 5 agosto 1895 da Giovanni e da Maria Mavrinac, residente a Milano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giorgini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente che in quello del comune di Fiume, quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Jurissivich è ridotto nella forma italiana di « Giorgini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente, indicati nella sua domanda e cioè:

Cesarina Battaglia nata il 23 gennaio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5102)

N. 6514.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Pirghonly, nato a Fiume il 12 luglio 1890 da Giuseppe e da Teresa Fratnich residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pirgoli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Pirghonly è ridotto nella forma italiana di « Pirgoli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ada Blecich nata a Fiume l'11 gennaio 1892, moglie;
Aldo nato a Sebenico il 3 dicembre 1919, figlio;
Argia nata a Fiume il 12 settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5103)

N. 6399.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Poscich, nato ad Apriano l'11 gennaio 1892 da Giuseppe e da Antonia Berucich residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Possi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Poscich è ridotto nella forma italiana di « Possi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Ghersicich nata ad Apriano l'11 aprile 1895, moglie;
Erminia nata ad Apriano il 14 novembre 1921, figlia;
Antonio, nato ad Apriano il 19 luglio 1927, figlio;
Giovanna, nata ad Apriano il 1° ottobre 1928, figlia;
Donata, nata ad Apriano il 16 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5104)

N. 6355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Giovanna Iuric ved. Marovich, nata a Veglia il 26 gennaio 1897 da Francesco e da Giovanna Ostrogovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marovelli »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Iuric ved. Marovich è ridotto nella forma italiana di « Marovelli» a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina, nata a Pola il 12 agosto 1922, figlia;
Livio, nato a Trieste il 14 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5136)

N. 6669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Mario Steiner, nato a Spalato il 26 febbraio 1900 da Adolfo e da Giulia Bornstein, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pietri »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Steiner è ridotto nella forma italiana di « Pietri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5137)

N. 4748.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Stepancich, nato a Fiume il 28 febbraio 1894 da Antonio e da Maria Tomosich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stefani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stepancich è ridotto nella forma italiana di « Stefani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Romana Surina, nata a Fiume il 18 febbraio 1896, moglie;
Mario, nato a Fiume il 10 maggio 1914, figlio;
Livia, nata a Fiume il 19 settembre 1918, figlia;
Anita, nata a Fiume il 5 luglio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5138)

N. 1040.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Brun, nato ad Albona il 9 agosto 1898 da Giovanni e da Maria Brun, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bruni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Brun è ridotto nella forma italiana di « Bruni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Stefania Lenikus, nata a Svojanow il 9 dicembre 1900, moglie;
Silvana, nata ad Abbazia il 5 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5216)

N. 5766.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Michich, nata a Fiume il 19 marzo 1898 da Bortolo e da Maria Belich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micheli »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Michich è ridotto nella forma italiana di « Micheli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Apriano alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(5288)

N. D. 299.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Duianic » (Dujanic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duianic (Dyanich) Giacomo, figlio del fu Giacomo e di Valincic (Valincich) Francesca, nato a Novacco di Pisino il 24 settembre 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benasich Francesca fu Giovanni e di Bachiaz Giovanna, nata a Pedena il 9 maggio 1897; alla madre Valincich Francesca fu Matteo e fu Maria Mohorich, nata a Novacco il 13 agosto 1869; ed ai figli di Giacomo Duianic e Benasich Francesca, nati a Novacco: Milada, il 18 ottobre 1919; Maria, il 10 marzo 1921; Giuseppe, il 24 dicembre 1922; Elisabetta, il 27 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4692)

N. D. 294.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dobrilovich » (Dobrillovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobrilovich (Dobrillovich) Martino, figlio del fu Tomaso e della fu Lucia Rafaelich, nato a Villa Padova di Pisino il 22 gennaio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrilli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai nipoti figli del fu Antonio Dobrilovich (Dobrillovich) e di Antonia Prodan, nati a Villa Padova: Stanislao, l'8 febbraio 1912, Matteo, il 16 agosto 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 216.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.90	Oro	368.39
Svizzera	371.21	Belgrado	33.89
Londra	92.818	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.702	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	185.40	Norvegia	5.115
Belgio	2.664	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.695	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.875
Peso Argentino Oro	14.75	Rendita 3.50 % (1902)	63.50
Peso Argentino Carta	6.505	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	80.85
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	76.80

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Gorzon Inferiore e Bacino del Navegale » in provincia di Padova.

Con decreto n. 4805 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Gorzon Inferiore e Bacino del Navegale » in Este, deliberato il 21 maggio 1930-VIII dall'assemblea generale degli interessati.

(5427)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 8 ottobre 1930-VIII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nell'agenzia postale di Napoli Zona franca, provincia di Napoli, con orario limitato di giorno.

(5429)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.